

TI_GERICHTE 30.2003.155 vom 25. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.155

FR: TI_GERICHTE 30.2003.155 du 25 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.155 del 25 aprile 2003

Erwägungen

E. 1

prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione; che per i veicoli con catalizzatore il servizio di manutenzione dev'essere effettuato ogni 24 mesi (art. 59 a cpv. 2 lett. a ONC); che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento; che l'ultimo servizio di manutenzione, effettuato il 18 luglio 2000, era scaduto il 18 luglio 2002, ossia più di 6 mesi prima del controllo eseguito dalla polizia cantonale il 9 febbraio 2003; che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di essere stato in buona fede, poiché avendo fatto l'ultimo controllo in un garage diverso da quello abituale non ha ricevuto alcun sollecito; rileva altresì di aver sottoposto il veicolo al controllo pochi giorni dopo l'accertamento della polizia; che l'affermazione non è concludente, perché non vi è nessuna norma che imponga al garage che ha eseguito il controllo di sollecitare quello successivo (i garage che effettuano simili richiami lo fanno per rendere un più o meno interessato servizio al cliente): incombe per contro al detentore tenere sotto controllo il proprio veicolo (all'uopo è prevista anche un'apposita vignetta) e sottoporlo per tempo all'esame dei gas di scarico; che nella misura in cui si adombrano eventuali colpe di terzi il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, perché in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antiggiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa; che, comunque sia, l'asserita buona fede della ricorrente non permette di discostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come le contravvenzioni alle norme della circolazione stradali sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP; 100 n. 1 prima frase LCS); che le doglianze del ricorrente si rivelano pertanto sprovviste di buon diritto; che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr); per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59 a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

E. 2

La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

E. 3

Intimazione a: _____, _____, Sezione della circolazione,
_____, Il presidente: _____ La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.